



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

REGOLAMENTO FORESTALE

Art.1

Finalità

Il presente regolamento, in coerenza con il Regolamento Forestale della Toscana, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni dalla L.R. 21/08/2000 n°39 e successive modificazioni e svolte dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata dei comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.

In particolare, vengono disciplinate:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ai fini del vincolo idrogeologico per:
 - ✓ la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - ✓ la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento Forestale della Toscana;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Art.2

Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende in particolare:
 - a) livellamento del piano viario;
 - b) ricarica con inerti;
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) installazione di rete parasassi;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art.41 del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 08/08/2003 n.48/R).
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
 4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
 5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
 6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purchè nel rispetto della normativa vigente.
 7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
 8. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentiti a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi al suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
 9. La messa a terra di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
 10. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
11. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
12. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree,
 - e) gli scariche in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;
13. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

14. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
15. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
 - b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del capo III e del capo II del Regolamento Forestale della Toscana;
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 3

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione

La realizzazione delle opere e dei movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione purchè gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al Capo I, Sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale della Toscana e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

1. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione a condizione che:
 - a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
 - b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
2. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione a condizione che:
 - a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
 - b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
3. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

4. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di:
- fossette o canalette laterali;
 - tombini e tubazioni di attraversamento;
 - rimodellamento di scarpate stradali;
 - consolidamento di scarpate stradali;
 - muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
 - trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato.

Tali opere sono soggette a dichiarazione a condizione che:

_le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

-le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

-i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno delle acque;

-per il rimodellamento delle scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagioni a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

5. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
6. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
- non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
 - dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
7. L'installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 10 e 11.
8. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 17 aprile 1984, n.21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della Legge 10 dicembre 1981, n.741), a condizione che tali interventi:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

- a) non siano da attuare in terreni boscati;
- b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
- c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento Forestale della Toscana;
 - progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
 - relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

Art.4

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli, le opere e i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:
 - a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 del Regolamento Forestale della Toscana, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
 - b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento del terreno;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

- c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;
- d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

Art. 5

Opere soggette ad autorizzazione della Provincia. Opere soggette a vincolo paesaggistico

1. L'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art.42 della Legge Forestale, nei seguenti casi:

- a) La trasformazione dei boschi;
- b) Le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;
- c) La realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possono alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- d) La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'art.49 della Legge Forestale.

2. Qualora le opere di cui sopra risultino soggette ad atto abilitativo di tipo urbanistico-edilizio o all'Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04, l'Autorizzazione della Provincia è acquisita dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata prima del rilascio dell'atto di competenza.

In tal caso la domanda è presentata al Comune competente per territorio, redatta su apposito modello predisposto dalla Provincia, e allegata alla richiesta dell'atto di competenza comunale.

La domanda dovrà essere trasmessa all'ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata entro tre giorni dalla data di arrivo

L'Ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata trasmette la richiesta, ovvero richiede le integrazioni di documenti, entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di integrazioni il termine di 15 giorni per la trasmissione alla Provincia decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni stesse.

3. Secondo quanto disposto dall'art.149 del D.Lgs. 42/04, l'Autorizzazione paesaggistica non è tuttavia richiesta nei seguenti casi:

-Per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

-Per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'art.142 dello stesso D.Lgs. 42/04, purché previsti ed autorizzati dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

Presentazione delle Dichiarazioni e delle richieste di Autorizzazione

1.Le Dichiarazioni e le richieste di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire, alla Denuncia di Inizio Attività, o di altro atto abilitativo dai soggetti che ne hanno titolo presso l'ufficio Protocollo del comune competente per territorio e sono trasmesse all'ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata entro tre giorni dalla data di arrivo.

2.Le Dichiarazioni e le richieste di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico allegate alla richieste di Permesso di Costruire seguono l'iter previsto dalla vigente legislazione per le richieste di Permesso di Costruire, compreso quel che riguarda la richiesta di documentazione aggiuntiva e la sospensione dei termini.

3.Le Dichiarazioni e le richieste di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico allegate alla Denuncia di Inizio Attività seguono l'iter previsto dalla vigente legislazione per le Denunce di Inizio Attività, compreso quel che riguarda la richiesta di documentazione aggiuntiva e la sospensione dei termini.

4.Nel caso che la richiesta per l'Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico venga presentata separatamente dalla richiesta di Permesso di Costruire o dalla DIA potrà essere recapitata presso gli uffici protocollo dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa. L'Autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, ferma restando la possibilità di richiedere integrazioni di documenti nei primi 15 giorni, facendo ripartire il termine per il rilascio dalla data di ricevimento delle integrazioni.

Art. 7

Validità delle dichiarazioni e delle Autorizzazioni

1.Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di atto, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

2.La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, contestualmente alla richiesta di proroga della DIA o Permesso di Costruire in base alla quale vengono eseguite le opere edilizie. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

3. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa contestualmente alla presentazione della DIA o della richiesta di Permesso di Costruire per il completamento delle opere.

4. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.

Art. 8

Varianti in corso d'opera

1. Quando si rendano necessarie varianti che modificano le opere oggetto di Autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, gli interessati, prima di eseguire i lavori, dovranno acquisire una nuova Autorizzazione o presentare una nuova dichiarazione.

2. La domanda per l'acquisizione della Autorizzazione o la dichiarazione relative alle varianti in corso d'opera vengono presentate contestualmente alla richiesta della Concessione o della DIA relative alla esecuzione delle stesse varianti e ne seguono le procedure.

3. Quando necessario ai sensi della Legge Forestale, del Regolamento Forestale della Toscana o del presente Regolamento, dovrà essere preliminarmente acquisita l'Autorizzazione o presentata la Dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico anche in presenza di varianti in corso d'opera che, secondo quanto stabilito dall'art. 39 L.R. 59/99, non necessitano della preliminare acquisizione o presentazione di atto abilitativo edilizio. In tal caso la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione segue l'iter previsto dall'art. 6, ultimo comma, del presente Regolamento mentre la Dichiarazione dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Sanatoria

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dal presente regolamento, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o dichiarazione, o in difformità dalle stesse, può essere richiesta Autorizzazione in Sanatoria.

2. L'Autorizzazione in Sanatoria è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla L.R. 39/2000 e successive modificazioni, agli strumenti di pianificazione territoriali e a quelli di governo del territorio. Il rilascio dell'Autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solidi nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'art. 44 della Legge Forestale della Toscana. Al momento del rilascio dell'Autorizzazione in sanatoria può essere prescritta l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO



BARBERINO VAL D'ELSA TAVARNELLE VAL DI PESA

Ufficio Vincolo Idrogeologico

Art. 10 **Modulistica**

1. La modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione o per la Dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico è allegata al presente Regolamento e contiene anche l'indicazione dei documenti da produrre.

2. Dopo l'emanazione del presente Regolamento la modulistica potrà essere variata, se necessario, con Determina del Responsabile dell'ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata.

Art. 11 **Diritti**

1. La presentazione della domanda di Autorizzazione o della Dichiarazione comporta la corresponsione di una cifra a titolo di risarcimento degli oneri per l'istruttoria delle pratiche. A tal fine si individuano tre categorie di pratiche alle quali dovranno corrispondere le rispettive cifre da versare a titolo di diritti:

- a) Opere di cui ai punti 1, 2, 4a, 4b, 4e, 5, 7 del precedente art. 3 - € 61,20;
- b) Opere di cui ai punti 3, 4c, 4e, 6 del precedente art. 3 - € 122,40;
- c) Opere di cui al punto 4d e al punto 8 del precedente art. 3, opere di cui al precedente art. 4, istruttoria per opere eseguite in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dalla autorizzazione - € 183,60.

2. Gli importi relativi ad ogni categoria saranno stabiliti con Determina del Responsabile dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico in forma associata nella quale dovrà essere dimostrato che le cifre richieste risultano quelle minime indispensabili a coprire gli oneri per l'istruttoria delle pratiche.

Il versamento dei relativi diritti istruttori potrà essere effettuato mediante bonifico bancario alla Banca del Chianti Fiorentino e Monteriggioni – Servizio Tesoreria – codice IBAN: IT 73 D 03599 01800 000000132243 oppure sul conto corrente postale n° 9203364.

Art. 12 **Disposizioni finali**

Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge Forestale della Toscana e del Regolamento Forestale della Toscana.